

COMUNE DI VAPRIO D'ADDA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO GENERALE DELL'ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE

INDICE

CAPO I-DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 *Ambito di applicazione e finalità del regolamento*
Art. 2 *Entrate tributarie comunali*

CAPO II- DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 3 - *Oggetto*

CAPO III- ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI

- Art. 4 *Oggetto dell'adesione*
Art. 5 *Ambito di applicazione*
Art. 6 *Competenza*
Art. 7 *Attivazione del procedimento*
Art. 8 *Procedimento ad iniziativa dell'ufficio*
Art. 9 *Procedimento ad iniziativa del contribuente*
Art. 10 *Svolgimento del contraddittorio*
Art. 11 *Contenuto dell'atto di accertamento con adesione*
Art. 12 *Esito negativo del procedimento*
Art. 13 *Modalità di pagamento*
Art. 14 *Perfezionamento ed effetti della definizione*
Art. 15 *Conciliazione giudiziale*
Art. 16 *Esimenti*

CAPO IV - AUTOTUTELA

- Art. 17 *Esercizio dell'autotutela*
Art. 18 *Effetti*

CAPO V- RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 19 *Finalità del reclamo/mediazione*
Art. 20 *Ambito di applicazione*
Art. 21 *Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione*
Art. 22 *Trattazione del ricorso/reclamo*
Art. 23 *Accordo di mediazione*
Art. 24 *Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale*

CAPO VI- RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 25 Regole generali per la riscossione*
- Art. 26 Azioni cautelari ed esecutive*
- Art. 27 Inesigibilità*

CAPO VII-DILAZIONE E COMPENSAZIONE

- Art. 28 Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo*
- Art. 29 Altre forme di rateazione*
- Art. 30 Compensazione*
- Art. 31 Interessi*
- Art. 32 Limiti di importo*

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 Norme di rinvio*
- Art. 34 Entrata in vigore*

CAPO I- DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie , al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione della fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate tributarie è definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche all'azione dei terzi affidatari di tributi comunali che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del comune , con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.
5. Le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali che regolano la materia delle entrate comunali tributarie in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente Regolamento si devono intendere non più applicabili dal 1 gennaio 2021.

Art. 2- Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

CAPO II- DIRITTO DI INTERPELLO

Art.3 -Oggetto

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. La disciplina è contenuta all'art. 11 della legge 212/2000 e agli articoli 2,3,4,5,6 del D.lgs. 156/2015.

CAPO III- ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI

Art. 4- Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/97 e dell'art.52 del D.lgs. 446/97 ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 97/218 e successive modificazioni.
L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 5-Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto del campo di applicazione dell'Istituto le questioni di "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 6-Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 7-Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione della norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio come disciplinata dall'art. 5 ter del d.lgs. 218/1997;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 8 -Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo di imposta;

- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o tramettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti , non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. In caso di ingiustificata mancata comparazione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 9-Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il

soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2 l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 10- Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'accertamento con adesione.
2. Se fossero necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

Art. 11-Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 12- Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 13- Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo un piano di ammortamento stabilito nel verbale dell'atto di accertamento con adesione. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno del mese.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero forzato dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 14-Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di una nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo previsto dalla legge.

Art.15- Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Art. 16 -Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori se il contribuente è stato indotto in errore colpevole da atti, decisioni o comunicazioni dell'amministrazione comunale.
2. Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria. A tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, si applica l'art. 10 del D.lgs. 212/2000.

CAPO IV -AUTOTUTELA

Art- 17- Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi, non esaustive, di illegittimità :
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo , facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 18- Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO V- RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 19- Finalità del reclamo - mediazione

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo - mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale, previsto dall'art. 17 bis del d.lgs.546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015, ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo - mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione tributaria.

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. L'Istituto del reclamo - mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila). Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
2. La motivazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - a) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - b) diniego espresso o tacito al rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute

c) diniego o revoca di agevolazioni

Art. 21- Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo - mediazione;
 - sospende per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla commissione tributaria provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio tributi obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale l'ufficio è tenuto a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
3. Il periodo di novanta giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo - mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.
4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis, e pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 22-Trattazione del ricorso - reclamo

1. Il ricorso - reclamo è esaminato dal responsabile del procedimento , dal funzionario responsabile del tributo e dal responsabile della mediazione, come individuato da apposita delibera di Giunta Comunale.
2. Se non si intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, i soggetti competenti di cui al comma 1 , formulano d'ufficio una propria proposta di mediazione avuto riguardo:
 - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
 - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso , l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con :
 - a) l'accoglimento totale del reclamo;
 - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa d'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

Art. 23- Accordo di mediazione

1. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione da parte del contribuente della proposta di mediazione formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.

2. Il verbale nel riportare le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, dovrà indicare:
 - a) le modalità con cui si è pervenuti all'accordo;
 - b) l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni;
 - c) le modalità di versamento degli stessi;
 - d) le eventuali modalità di rateizzazione.
3. Qualora l'accordo della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente.

Art.24 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni del d.lgs.546/92;
2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1 per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

CAPO VI-RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 25-Regole generali per la riscossione

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma 1 è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 26-Azioni cautelari ed esecutive

1. La riscossione forzata mediante misure e azioni cautelari può essere effettuata :
 - a) in forma diretta dal comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - b) tramite l' Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 27- Inesigibilità

1. Il Responsabile dell'entrate tributarie comunica annualmente all'ufficio Ragioneria del comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

CAPO VII-DILAZIONE

Art.28-Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il Funzionario Responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero congruo di rate;
 - b) la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000 n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettività difficoltà attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare;
 - c) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari;

- d) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi comprensivi degli interessi legali;
 - e) il provvedimento di cui al comma precedente contiene l'avvertenza della decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive dello stesso provvedimento di rateizzazione;
 - f) e' motivo di rigetto dell'istanza di rateazione l'esistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. Il funzionario Responsabile stabilisce il numero delle rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento secondo il seguente schema:
- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a tre rate mensili
 - c) da euro 500,01 a euro 1.500, 00 fino a sei rate mensili
 - d) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili
 - e) da euro 3.000,01 a euro 4.000,00 fino a quindici rate mensili
 - f) da euro 4000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili
3. per importi rilevanti, superiori ad euro 20.000,00, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della accertata situazione patrimoniale del debitore;
4. ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva;
5. in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe ai limiti previsti dai precedenti comma ;
6. è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi eccezionali (calamità naturali, epidemie) e temporanei che impediscono il ricorso alla liquidità;
7. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 29 Altre forme di rateazione

1. Limitatamente ai tributi liquidati d'ufficio sulla base della dichiarazione, il Funzionario Responsabile del tributo, su specifica richiesta dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica dilazioni di pagamento breve prima della notifica di accertamento esecutivo nei limiti seguenti:
 - a) durata massima: sei mesi;
 - b) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - c) decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di una sola rata;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.+

Art. 30- Compensazione

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dall'ufficio tributi e dietro presentazione di apposita istanza.
3. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 31- Interessi

1. La misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo accertato, con maturazione giorno per giorno e fino alla data in cui viene effettuato il pagamento.
3. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art.32- Limiti di importo

1. Per i versamenti spontanei dei tributi, sia in autoliquidazione che in quelli liquidati d'ufficio sulla base della denuncia, non si dà luogo al versamento per importi inferiori a 12 euro, riferiti ad ogni periodo di imposta;
2. Non si dà luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta, risulti inferiore a euro 20,00, salvo il caso in cui la somma è riferita a più annualità il cui carico cumulato superi il limite di euro 20,00.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo sino a euro 12,00 per anno di imposta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33-Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 34. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento di devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.